



## STATUTO 2019

Allegato al verbale dell'Assemblea del Centro Studi Storici Alta Valtellina del 16 luglio 2019

### STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA "CENTRO STUDI STORICI ALTA VALTELLINA APS"

#### **Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

1. E' costituita l'associazione denominata "**CENTRO STUDI STORICI ALTA VALTELLINA APS**"; l'Associazione è un ente del terzo settore, disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. La sua durata è illimitata.
3. L'Associazione Centro Studi Storici Alta Valtellina, di seguito chiamata per brevità Associazione, ha sede legale nel comune di Bormio, Via Roma 1. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione adotta quale proprio simbolo l'ornamento a quattro spirali dello scudo raffigurato sulla cd. "Stele di Bormio".

#### **Articolo 2 - FINALITÀ**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di solidarietà sociale, civile e culturale, di promozione degli studi storici riguardanti i Comuni di Bormio, Livigno, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva (costituenti l'antico Contado di Bormio) ed il Comune di Sondalo, coinvolgendo l'intera comunità, stimolando e riconoscendo il contributo di tutti e di ciascuno secondo le specifiche disponibilità e competenze.

#### **Articolo 3 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE**

1. L'Associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
  - a) (D.Lgs. 117/2017 art. 5 c. 1, d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - b) (D.Lgs. 117/2017 art. 5 c. 1, f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
  - c) (D.Lgs. 117/2017 art. 5 c. 1, i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
2. Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione intende promuovere, realizzare e sostenere le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - pubblicazione un bollettino dal titolo "Bollettino Storico Alta Valtellina", periodico annuale dell'Associazione. Tale Bollettino sarà distribuito ai soci in regola con la quota sociale;
  - pubblicazione o ripubblicazione di documenti e studi storici, artistici, geografici, etnografici, folclorici, letterari e linguistico-dialettali;
  - raccolta di documenti, riproduzioni, e pubblicazioni di interesse locali;
  - attività di salvaguardia e conservazione del patrimonio artistico e culturale locale;
  - raccolta e riordino di archivi fotografici, audiovisivi e inventariali di interesse locale;
  - sensibilizzazione dell'opinione pubblica agli scopi dell'Associazione;
  - partecipazione alla promozione della ricerca e della valorizzazione storica e culturale dell'Alta Valtellina;
  - promozione di iniziative in sintonia coi suddetti punti per attingere risorse per il suo sostentamento;
  - attuazione del collegamento con le scuole del territorio per incentivare studi e ricerche in campo storico, geografico, etnografico, artistico, folclorico e linguistico-dialettale.



## STATUTO 2019

Allegato al verbale dell'Assemblea del Centro Studi Storici Alta Valtellina del 16 luglio 2019

3. Le attività sono svolte principalmente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
5. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **Articolo 4 – ATTIVITA' DIVERSE**

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

### **Articolo 5 – AMMISSIONE**

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità ed intendono contribuire o impegnarsi alla loro realizzazione. Possono diventare soci anche le Associazioni o altri Enti di Terzo settore a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero di associazioni di promozione sociale associate.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal codice del terzo settore.
3. L'ammissione a socio avviene su richiesta degli interessati al Consiglio Direttivo. La richiesta potrà essere respinta solo in presenza di un comprovato motivo che deve, entro 60 giorni, essere comunicato per iscritto all'interessato il quale ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea.
4. L'acquisizione della qualifica di socio è subordinata al pagamento della quota associativa stabilita dall'Assemblea.

### **Articolo 6 – DIRITTI E DOVERI**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri, con esclusione di ogni forma di discriminazione.
2. I soci hanno diritto di:
  - partecipare e votare nell'Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali;
  - essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'Associazione e di partecipare alle stesse;
  - verificare e controllare l'andamento dell'Associazione;
  - conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
  - recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.Inoltre i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
3. I soci hanno il dovere di:
  - osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le decisioni deliberate dagli Organi dell'Associazione;
  - versare la quota associativa stabilita. Tale quota è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il 31 dicembre di ogni anno.
  - sostenere le iniziative dell'Associazione attraverso la partecipazione diretta o attività di promozione e sensibilizzazione.
4. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.



## STATUTO 2019

Allegato al verbale dell'Assemblea del Centro Studi Storici Alta Valtellina del 16 luglio 2019

### **Articolo 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

1. La qualità di socio si perde per decesso, recesso, scioglimento o esclusione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualifica di socio.
2. Il socio può recedere liberamente dall'Associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo; il recesso è automaticamente valido trascorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione; permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:
  - mancato pagamento, per almeno tre anni consecutivi, della quota associativa stabilita;
  - inottemperanza alle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle decisioni deliberate dagli Organi dell'Associazione;
  - svolgimento di attività o adozione di comportamenti in contrasto con la natura e le finalità dell'Associazione.
4. Contro la delibera di esclusione, la cui motivazione viene comunicata per iscritto all'interessato, il socio può presentare ricorso all'Assemblea che comunque è chiamata a ratificare le delibere adottate.
5. In caso di perdita della qualifica di socio la quota associativa non è trasferibile né rimborsabile e rimane di proprietà dell'Associazione.

### **Articolo 8 – SOCI ONORARI E SOSTENITORI**

1. L'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo possono nominare dei soci onorari che vengono ammessi a far parte dell'Associazione previa accettazione da parte degli stessi. I soci onorari hanno gli stessi diritti degli altri soci ma anche gli stessi doveri, escluso quello del pagamento della quota associativa.
2. I Sostenitori sono coloro che, pur condividendo lo spirito e le finalità dell'Associazione, sono soci e non intendono partecipare alla vita associativa ma semplicemente contribuire alla realizzazione delle diverse attività attraverso il versamento di un contributo la cui misura può essere stabilita dall'Assemblea.

### **Articolo 9 – ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO**

1. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

### **Articolo 10 – ORGANI SOCIALI**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - l'Assemblea dei soci,
  - il Consiglio Direttivo,
  - il Presidente.
2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono tuttavia essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
4. Possono essere individuati altri organi che concorrono alla gestione ed al funzionamento dell'Associazione. L'Assemblea dei soci o il Consiglio Direttivo ne stabiliscono la relativa istituzione precisando le funzioni e provvedendo all'elezione dei componenti.

### **Articolo 11 – ASSEMBLEA**



## STATUTO 2019

Allegato al verbale dell'Assemblea del Centro Studi Storici Alta Valtellina del 16 luglio 2019

1. L'Assemblea è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati. Non può essere conferita la delega a un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
5. Sono ammessi al voto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

### **Articolo 12 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
  - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
  - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
  - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
  - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
  - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  - h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
  - i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
  - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in presenza di almeno tre quarti degli associati e ha i seguenti compiti:
  - modifica dello statuto;
  - scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

### **Articolo 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, non raccomandata a tutti i soci o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, comunque affisso in bacheca presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima del giorno previsto e pubblicato sul sito istituzionale dell'Associazione. L'avviso contiene l'indicazione del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

### **Art. 14 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTO**



## STATUTO 2019

Allegato al verbale dell'Assemblea del Centro Studi Storici Alta Valtellina del 16 luglio 2019

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

### **Articolo 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 15 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

### **Articolo 15 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
  - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
  - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
  - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
  - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro/sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;



## STATUTO 2019

Allegato al verbale dell'Assemblea del Centro Studi Storici Alta Valtellina del 16 luglio 2019

- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

### **Articolo 16 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.



## STATUTO 2019

Allegato al verbale dell'Assemblea del Centro Studi Storici Alta Valtellina del 16 luglio 2019

7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 17 – DECADENZA, SURROGA, REVOCA**

1. Non può essere nominato nel Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Decade dalla carica il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga alle sedute del Consiglio Direttivo almeno una volta nel corso dell'esercizio.

2. Nel caso di decadenza il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti che resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

### **Articolo 18 – IL PRESIDENTE**

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

### **Articolo 19 – IL VICE PRESIDENTE**

1. Possono essere nominati uno o più Vicepresidenti che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, esercitano le mansioni del Presidente.

### **Articolo 20 – IL SEGRETARIO**

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

### **Articolo 21 – LIBRI SOCIALI**

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. I libri di cui sopra sono tenuti a cura della segreteria dell'Associazione.



## STATUTO 2019

Allegato al verbale dell'Assemblea del Centro Studi Storici Alta Valtellina del 16 luglio 2019

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

### **Articolo 22 – RISORSE ECONOMICHE**

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

### **Articolo 23 – SCRITTURE CONTABILI**

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

### **Articolo 24 – ESERCIZIO SOCIALE**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, mediante lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
6. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.
8. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

### **Articolo 25 – REVISORI DEL CONTO**





## STATUTO 2019

Allegato al verbale dell'Assemblea del Centro Studi Storici Alta Valtellina del 16 luglio 2019

1. La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti, costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci anche tra estranei all'Associazione; i Revisori durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Associazione ed attesta la rispondenza del rendiconto finanziario (bilancio consuntivo) alle risultanze di gestione che deve tendere a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.
3. La nomina del Collegio dei Revisori è in ogni caso facoltativa; il primo Collegio dei Revisori può essere nominato dai soci fondatori in sede di atto costitutivo e durerà in carica per il periodo ivi previsto.

### **Articolo 26 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Articolo 27 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI**

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

### **Articolo 28 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

### **Articolo 29 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.